

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. CVI

n. 3

## RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE  
DELLA LEGGE RECANTE PROVVEDIMENTI  
IN FAVORE DEI PROFUGHI ITALIANI  
(Anno 2019)

*(Articolo 9 della legge 15 ottobre 1991, n. 344)*

**Presentata dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

(DI MAIO)

**Comunicata alla Presidenza il 10 novembre 2020**



*Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale*

Legge 15 ottobre 1991, n. 344, art. 9 di modifica della  
Legge 26 dicembre 1981, n. 763

***“Attuazione ed effetti dei provvedimenti in favore  
dei profughi italiani”***

**Attività svolta nel corso del 2019**

\* \* \*





## *Relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno 2019*

La Legge del 26 dicembre 1981, n. 763, come modificata dalla Legge del 15 ottobre 1991, n. 344, disciplina la materia dei provvedimenti in favore dei profughi italiani.

La Legge e le successive integrazioni indicano i titolari dei benefici che possono essere prestati in Italia dalle diverse istituzioni a vario titolo competenti. La normativa in parola trova applicazione in presenza di uno stato di necessità al rimpatrio nel nostro Paese, dichiarato con apposito Decreto Interministeriale (MAECI - Min. Interno- MEF). Gli stati di necessità al rimpatrio dal Libano, dall'Eritrea, dalla Costa d'Avorio e dalla Siria sono scaduti rispettivamente il 12 gennaio 2007, il 6 giugno 2007, il 31 ottobre 2006 e il 2 agosto 2014 e non sono stati prorogati.

In virtù del mancato rinnovo dei precedenti, la Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del MAECI non ha rilasciato, nel 2019, "Attestati di rimpatrio dei profughi italiani".